

CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

FRA

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, con sede in via Balbi, 10 – 16126 Genova, Cod. Fisc. 95073960106, in persona del Legale Rappresentante arch. Maurizio Galletti, nato a Torino, il 01.07.1951, domiciliato presso la sede, C.F. GLLMRZ51L01L219B (soggetto ospitante)

E

l'Istituto di Istruzione Superiore di Tecnica Agraria "Bernardo Marsano", con sede in Genova, Via alla Scuola di Agricoltura n. 9, Cod. Fisc. 8004403106, di seguito denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Prof.ssa Anna Grazia Greco, nata a Molini di Triora, il 22.04.1952, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, C. F. GRCNGR52D62F290F, che agisce e interviene in questo atto nella sua qualità di Dirigente scolastico pro-tempore (soggetto promotore)

Visti

- la legge 28.03.2003 n.53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione) che all'art.4 prevede l'alternanza tra scuola e lavoro per gli studenti che hanno compiuto quindici anni;
- il D.Lgs.n.77/2005 " Definizione delle norme generali di alternanza scuola- lavoro a norma dell'art.4 L.n.53/2003" secondo il quale i percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
- l'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sul documento recante" le Linee guida in materia di tirocini", stipulato in data 24.01.2013, che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida " *i tirocini curriculari promossi da istituzioni scolastiche in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione*";
- la Delibera G.R. Liguria 5.08.2013 n.1052 (aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi) che al suo allegato A esclude dal suo campo di applicazione i tirocini curriculari regolamentati nell' ambito dei piani di studio dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di formazione professionale;
- gli articoli 3 e 4 D.Lgs.n.42/2004 ai sensi dei quali il Ministero ha il compito istituzionale di conservare il patrimonio culturale in consegna anche ai fini della pubblica fruizione , ivi compresi gli spazi verdi e terrazzati ricevuti in consegna che necessitano di manutenzione;
- l'art.29 D.Lgs.n.42/2004 secondo cui la conservazione è assicurata " mediante una

coerente...attività di studio,...prevenzione e manutenzione” mentre la manutenzione è intesa quale insieme di interventi destinati al mantenimento della integrità del bene;

- l'art.119 D.Lgs.n.42/2004 che prevede che presso i complessi monumentali i responsabili degli Istituti del Ministero possano stipulare apposite convenzioni con scuole di ogni ordine e grado per l'elaborazione e attuazione di progetti formativi e dei connessi percorsi didattici;

-il DPR 233/2007 (regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni Culturali) all' art. 17 c. 3 lett. bb) che attribuisce alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria il compito di promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero della Pubblica Istruzione;

premesse

- che l'Istituto Marsano è istituzione scolastica statale ;

- che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, gestisce gli spazi verdi di interesse storico in consegna dal Demanio all'interno del complesso di Palazzo Reale in Genova, sede di museo e degli Uffici periferici del Ministero;

- che l'Istituto Marsano svolge attività didattica nel settore del verde ornamentale;

- che è interesse dell'Istituto Marsano dare ai propri studenti frequentanti,l'opportunità di alternare momenti di studio e di lavoro tramite i c.d. tirocini curriculari nel settore in cui è indirizzata l'attività scolastica, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a beneficio dei propri studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

-che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ha la possibilità di far svolgere agli studenti un'esperienza formativa nello studio e nella organizzazione degli spazi sopra evidenziati gestendo gli opportuni affiancamenti con i docenti e i tutor;

Articolo 1

Oggetto

La Direzione Regionale per i Beni Culturali della Liguria si rende disponibile ad attivare una collaborazione con l'Istituto Marsano, rivolta agli studenti tra quelli regolarmente iscritti all'anno scolastico 2013-2014, individuati dall'Istituto medesimo ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, allo studio, alla conoscenza e ad attività pratiche-sulle aree verdi di Palazzo Reale. Gli obiettivi della formazione, il numero degli studenti e la frequenza della loro partecipazione, che verrà resa a titolo gratuito e sotto la guida di personale docente dell'Istituto,

saranno di volta in volta specificati con singoli progetti formativi, che potranno prevedere anche il coinvolgimento di soggetti terzi, in qualità di sponsor e/o partner.

Articolo 2

Tirocinanti

La **Direzione Regionale** si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio curricolare su proposta dell'**Istituto di Istruzione Superiore Tecnica Agraria "Bernardo Marsano**.

Articolo 3

Modalità di svolgimento dei percorsi in alternanza scuola-lavoro

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività dello studente è seguita e verificata da un tutore, designato dall'Istituto, in veste di responsabile didattico – organizzativo (c.d. tutore interno), e da funzionari designati dalla Direzione Regionale o eventualmente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, in veste di tutori esterni.

Per ciascun tirocinante inserito, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore interno;
- il nominativo del tutore esterno della Direzione Regionale o eventualmente della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i soggetti ospitanti;



- le aree verdi presso cui si svolge il tirocinio;

I trasporti dalla scuola al complesso di Palazzo Reale sono a cura dell'Istituzione scolastica e sono coperti dalla tutela assicurativa di cui all'art.5.

Articolo 4

Certificazione delle presenze

Il responsabile designato dalla Direzione Regionale o eventualmente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria (c.d. tutor esterni) si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il calendario delle attività, regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla Segreteria dell'Istituto.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

Articolo 5

Garanzie assicurative

L'Istituto garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, nonché per responsabilità civile, nei confronti di terzi durante la permanenza negli spazi verdi ove avviene l'attività oggetto della presente convenzione.

L'Istituto Marsano dichiara che non si dà luogo all'attivazione di una specifica posizione assicurativa presso l'INAIL, a norma del D.P.R. N. 156 del 9 aprile 1999, in quanto la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento, promossi dagli Istituti Scolastici Statali, è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato", prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190, del T.U. n. 1124/65.

Ogni tirocinante è pertanto assicurato dall'Istituto scolastico:

-presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;

-presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile dal soggetto promotore (numero di polizza in corso di validità 04/12/2013 stipulata con Assicuratrice Milanese S.p.A. – polizza n. 901/13/1219A) allegata alla presente convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite del Servizio Risorse Umane, si impegna a segnalare l'infortunio agli organi competenti entro 48 ore dal momento in cui se ne è avuta notizia nonché all'Istituto Marsano, in qualità di soggetto promotore.

Resta pertanto inteso tra le parti, che non potrà essere avanzata alcuna pretesa nei confronti della Direzione Regionale e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria sia di carattere risarcitorio o per eventuali infortuni e malattie di cui all'assicurazione, a termini del precedente capoverso, sia di carattere retributivo per eventuale attività svolta nell'ambito del programma didattico.

L'Istituto Marsano si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 6

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio l'Istituto Marsano garantisce che ogni tirocinante :

- svolga le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- rispetti le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi del lavoro ed in particolare gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/08, art. 20 ;
- mantenga la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze , acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- si impegni a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Articolo 7

Obblighi delle parti

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo dell'Istituto e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale.

1. Il tutor interno svolge funzioni di :

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione all'altra parte.

L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso

decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, per quanto riguarda la formazione generale mentre la formazione specifica è a carico del soggetto ospitante;

l'obbligo di cui all'art 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.lgs 81/08 e s.m.i., sarà stabilito all'esito della valutazione del rischio effettuata nell'apposito documento di valutazione dei rischi redatto dal soggetto ospitante .

L'Istituto Marsano, che fornisce gli strumenti di lavoro, si obbliga inoltre a rifornire gli studenti dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (tuta, guanti, scarpe, etc.) e ad adottare le misure di prevenzione e protezione correlate.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, le condizioni di sicurezza degli spazi ove si svolgeranno le attività formative ai sensi della vigente normativa in materia (D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Spetta all'ospitante gli adempimenti di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori”.

Articolo 8

Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor esterno, funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro;
- b) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Articolo 9

Accesso e permanenza degli studenti

L'accesso alle strutture del soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza è concordato tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del

tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Articolo 10

Durata

La presente convenzione si intende avviata con l'anno scolastico 2013-2014 ed ha validità dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio riferito che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato alla Direzione Regionale via posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima dal suo previsto inizio.

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a registrazione fiscale in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

Art.11

Rinvio

Ai tirocini formativi si applicano le leggi vigenti al momento del loro svolgimento. L'Istituto si impegna a renderne edotta tempestivamente la Direzione Regionale.

Art.12

Sottoscrizione

La presente convenzione viene confermata e sottoscritta, con firma digitale, di cui l'articolo 24 del D. lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 modificato dal D.L. 179 del 18.10.2012 convertito in legge.

Letto, confermato e sottoscritto.


Genova, 11.12.2013



per l'Istituto di Istruzione "B. Marsano"

La Dirigente Il Direttore Regionale

Prof.ssa Anna Grazia Greco



per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

Arch. Maurizio Galletti

